



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	pag. 3
Articolo 2 - Soggetti Passivi	pag. 3
Articolo 3 - Determinazione dell'imposta e soglia d'esenzione	pag. 3
Articolo 4 - Decorrenza	pag. 3
Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge	pag. 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) nel Comune di Santa Maria la Longa.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Santa Maria la Longa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA D'ESENZIONE

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito in Legge 14.9.2011, n. 148, per l'anno 2012 nella misura dello 0,3% con soglia di esenzione per i redditi fino a €15.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 4 - DECORRENZA

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui entro la data di approvazione del bilancio di previsione non vengano deliberate, da parte del consiglio comunale, variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di I.R.PE.F..

Regolamento adottato con atto consiliare n. 3 del 12.4.2012, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 14.4.2012 al 2.5.2012 e dichiarato immediatamente eseguibile.

Santa Maria la Longa, lì 3.5.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Mariangela Della Marina